ADDENDUM ALLA PROPOSTA IRREVOCABILE DI ACQUISTO DI DATA 26.01.2026

[redacted] **S.R.L.**, con sede legale a [redacted] (TV), via [redacted] n. 2, capitale sociale di euro 1.020.000,00 (un milione ventimila euro virgola zero zero) interamente versato, cod. fisc. e p. iva [redacted] in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante [redacted] nato a [redacted] l'11.09.1950, cod. fisc. [redacted]

d'ora in poi denominata "**Proponente**"

PREMESSO:

a) che la **Proponente** è consapevole che la società [redacted] S.p.a. in Liquidazione (in seguito, per brevità, [redacted] con sede in San Vito al Tagliamento (PN), [redacted] 24/26 Zona Industriale, iscritta presso il Registro delle Imprese di Pordenone - [redacted] al numero di iscrizione e di codice fiscale [redacted] R.E.A. n. PN – 89019, ha avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ("**CNC**") ai sensi degli artt. 12 e ss. del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n°14 ("**CCII**") che si è chiusa nel mese di novembre 2025 senza il raggiungimento di un accordo con i creditori sociali e successivamente ha avviato con ricorso depositato il 28.01.2026 innanzi al Tribunale di Pordenone una procedura di concordato semplificato di cui all'art. 25 sexies CCII (R.G. n. 1/2026 conc. sempl. Trib. Pordenone), la cui udienza per la decisione sull'omologa è attualmente fissata al 1° ottobre 2026;

b) che la Proponente in data 26.01.2026 ha formulato una proposta irrevocabile fino al 31.12.2026 (salvo proroghe legate a ritardi della procedura concorsuale avviata da [redacted] di acquisto – per sé o per persona fisica o giuridica da nominare - del compendio immobiliare di proprietà di [redacted] sito per la maggior consistenza nel Comune di Basiano (MI), via [redacted] ed in piccola parte nel Comune di [redacted] (MI), costituito da due distinti corpi di fabbrica con annesse porzioni di area cortilizia pertinenziale e cabina elettrica, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Basiano (MI) al foglio 3, mapp. 469 sub. 701, 475 sub. 701, 470, 475 sub 702, 477, 479 e 480 nonché al Catasto Fabbricati del Comune di [redacted] (MI) al foglio 2, mapp. 892;

c) che la predetta proposta prevede, altresì, il subentro della Proponente, in qualità di concedente, nel contratto di *rent to buy* stipulato in data 28.11.2024 tra [redacted] in qualità di concedente, e [redacted] S.r.l., in qualità di utilizzatrice;

d) che alla predetta proposta irrevocabile d'acquisto è stata apposta una condizione risolutiva rappresentata dalla mancata omologa da parte del Tribunale di Pordenone, **con provvedimento passato in giudicato entro il 31.12.2026**, del predetto concordato semplificato ex art. 25 *sexies* CCII proposto da [redacted]

e) che la Proponente, su richiesta di [redacted] è disponibile ad estendere fino al 28.02.2027 il termine di irrevocabilità della predetta proposta nonché a modificare la condizione risolutiva sopra indicata, eliminando dalla stessa il riferimento al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la Proponente - ai fini dell'estensione del termine di irrevocabilità della proposta nonché dell'eliminazione dalla condizione risolutiva del riferimento al passaggio in giudicato del provvedimento di omologa - modifica e sostituisce come segue gli articoli 4, 5 e 6 della proposta irrevocabile di cui alle premesse.

∞ ○ ∞

Nuova formulazione dell'art. 4

L'art. 4 della proposta irrevocabile di cui alle premesse deve intendersi modificato e sostituito nel modo che segue:

" ***Trasferimento della proprietà dei beni e pagamento del prezzo.***

In caso di omologa da parte del Tribunale di Pordenone - con provvedimento pubblicato ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p.c. entro il termine del 31 dicembre 2026 - del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII proposto da [redacted] *la proprietà dei beni verrà trasferita alla Proponente o alla diversa persona fisica o giuridica dalla stessa nominata entro 30 (trenta) giorni dal versamento del saldo prezzo con le modalità di seguito indicate, previa emissione del provvedimento di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli:*

a) il deposito cauzionale sarà definitivamente trattenuto da [redacted] *e imputato in conto prezzo;*

b) il saldo prezzo dovrà essere versato in un'unica soluzione, mediante uno o più assegni circolari, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva del compendio immobiliare di cui alle premesse, che dovrà intervenire ed essere comunicata entro il 28 febbraio 2027 alla Proponente da [redacted] *e/o dai competenti organi della procedura, e comunque prima della stipula dell'atto notarile di compravendita dinnanzi al Notaio indicato dalla Proponente stessa o dalla diversa persona fisica o giuridica da quest'ultima eventualmente nominata."*

∞ ○ ∞

Nuova formulazione dell'art. 5

L'art. 5 della proposta irrevocabile di cui alle premesse deve intendersi modificato e sostituito nel modo che segue:

"***Condizione risolutiva della presente proposta***.

In considerazione del fatto che la Proponente ha interesse ad acquistare il compendio immobiliare di cui alle premesse senza assumersi alcun rischio in ordine ad eventuali pretese di terzi creditori di [redacted] *costituisce condizione risolutiva della presente offerta d'acquisto la mancata pubblicazione da parte del Tribunale di Pordenone ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p.c., entro il termine del 31 dicembre 2026 del provvedimento di omologa del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII proposto da* [redacted]

Qualora entro il predetto termine del 31.12.2026 (o entro quello eventualmente prorogato) non sia stato pubblicato da parte del Tribunale di Pordenone, ai sensi dell'art. 133, primo comma, c.p.c., il provvedimento di omologa del concordato semplificato ex art. 25 sexies CCII proposto da [redacted] *la presente proposta dovrà intendersi decaduta e priva di ogni ulteriore efficacia, con conseguente restituzione alla Proponente del deposito cauzionale versato*".

oo o oo

Nuova formulazione dell'art. 6

L'art. 6 della proposta irrevocabile di cui alle premesse deve intendersi modificato e sostituito nel modo che segue:

" ***Termine di irrevocabilità della proposta.***

Fermo quanto previsto al precedente articolo 5, la presente proposta, salvo ulteriori proroghe legate a ritardi procedurali del Tribunale, deve intendersi irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1329 codice civile fino al 28 febbraio 2027, termine entro il quale alla Preponente dovrà essere comunicata l'aggiudicazione definitiva del compendio immobiliare di cui alle premesse".

oo o oo

Per tutto il resto rimane fermo quanto previsto dalla proposta irrevocabile di acquisto di cui alle premesse.

[redacted] (TV), 30 settembre 2026

La Proponente

[redacted]